

## L'IDEA DEL DIRITTO IN RINALDO BERTOLINO

GAETANO LO CASTRO

**P**ER gli antichi legami di amicizia che mi legano al prof. Rinaldo Bertolino, per la grande ammirazione che da sempre ho nutrito e nutro nei suoi confronti come uomo di Università e come maestro di diritto, comprenderete quanto lusingato io mi senta per l'invito di rivolgergli parole di saluto e di ricordarne al contempo i meriti scientifici nelle discipline giuridiche da lui coltivate.

Lusingato certamente, ma non senza apprensione per la vastissima bibliografia nella quale Rinaldo Bertolino ha versato in mezzo secolo di operoso lavoro il suo sapere giuridico, impossibile da dominare e soprattutto da esporre in modo adeguato nel breve tempo imposto dal doveroso rispetto delle cadenze di una cerimonia ricca di interventi come la presente. E pertanto sarò già contento, e presumo che potreste essere contenti anche voi, se io riuscissi a rappresentare in modo non inadeguato la linea di pensiero del nostro studioso, quale emerge dalla sua produzione scientifica e dal suo magistero.

Chiediamoci al riguardo: chi pensa la gente che sia il giurista, il buon giurista?

Giurista è comunemente ritenuto colui che, per professione, conosce le norme giuridiche, il sistema in cui sono inserite e di cui sono espressione, e sa indirizzarne l'applicazione. In un orizzonte ideologico, bravo giurista è colui che riesce a piegare l'esperienza giuridica alle idee professate; in un orizzonte politico, colui che sa volgerla al bene comune secondo l'interpretazione che la parte politica ne dà; o colui che attraverso l'interpretazione delle norme sa difendere gli interessi privati che egli è chiamato a rappresentare. Nella visione più nobile che correntemente si ha, buon giurista è la Porzia del Mercante di Venezia, la quale, nella immortale rappresentazione datane da Shakespeare, attraverso la sapienza e se vogliamo l'astuzia dell'interpretazione di una norma negoziale, che avrebbe potuto condurre per la sua infelice formulazione a risultati di enorme nequizia, seppe privarla degli aculei della sua aberrazione e volgerla al bene della parte che altrimenti ne sarebbe stata dolorosamente colpita. Il giurista, il miglior giurista, in breve, è colui che porta a giustizia l'applicazione delle norme, naturalmente secondo l'idea che egli ha del giusto. Non sarà dunque principalmente la strumentazione ermeneutica, per quanto raffinata, la tecnica interpretativa, pur

evidentemente necessaria, a distinguere giurista da giurista, buon giurista da mediocre giurista, ma soprattutto il fine che egli nell'opera sua intende perseguire e di fatto coltiva.

Questo modo d'intendere l'esperienza giuridica risale, come sappiamo bene, agli albori della nostra civiltà occidentale e la connota con caratteri indelebili. Le sue radici e le sue forme si ritrovano delineate in modo netto nella vita del popolo ebraico fin dalle sue origini. Cos'altro hanno fatto per secoli e secoli i giuristi ebrei, i dottori della Legge, nella loro diuturna fatica, se non tentare di esplicitare i 632 comandi di Dio contenuti nei primi cinque libri della Bibbia, nella Torah, nella Legge per antonomasia, al fine di essere fedeli al comando divino, in che consisteva per il popolo ebraico, e consiste tuttavia, la pienezza della giustizia?

Si sostituisca ora, come nel corso dei secoli è avvenuto, al comando divino il comando del principe, il comando della città, il comando dello Stato o di qualsivoglia autorità, ed ecco stanno lì racchiuse e conglobate tutte le vicende riguardanti l'esperienza giuridica della nostra civiltà. Attraverso il comando, attraverso la norma, Dio, la città, lo Stato, il tiranno perseguono di volta in volta una finalità che sta di là della norma, un piano nel quale si vuole identificare il bene stesso dell'uomo; un bene la cui individuazione sembra sia stata assunta o affidata a chi pone la norma; cosicché solo nell'ubbidienza alla norma sta la salvezza dell'essere umano.

Ma accanto a questo modo d'intendere l'esperienza giuridica, che come dicevo marca con forza la nostra civiltà giuridica, il nostro stesso modo di pensare il diritto, altre e contrapposte concezioni si sono avute in essa; la più rilevante delle quali è quella di riconoscere all'uomo, ad ogni uomo quantunque non rivestito di specifici compiti di guida e di comando, la responsabilità di individuare non solo il bene che gli torni utile, ma il bene in quanto tale; una responsabilità alla quale egli non può sottrarsi e che è legittimato a rivendicare nei confronti di quanti, pur rivestiti di legittima autorità, pensassero di sottrargliela. Una concezione, questa, per la quale diritto non si dà quand'esso fosse contrario al bene così individuato. Si hanno così i Socrati, si hanno le Antigone, si hanno i Pietri, si hanno i Tommaso Moro, si hanno insomma i martiri di qualsivoglia fede, tutti accomunati nella loro pur essenziale diversità nell'affermare l'indipendenza della cosa giusta rispetto alle leggi destinate a ricercarla, rivendicando con ciò la responsabilità ultima della coscienza nella determinazione dell'agire umano e la sua essenziale autonomia rispetto alle leggi che intendono guidarlo; da queste leggi tali martiri magari giudicati banditi ed assassini, e tuttavia contenti, quando fosse il caso, di essere tali pur di non esserlo in un foro più alto di quello imposto dalla norma di chi comanda.

In questo modo, accanto all'esperienza giuridica, e sopra di essa, fatta di norme empiriche e di atti di attuazione delle stesse, è stata altresì affermata

nei secoli l'idea di un Diritto nel quale tralucono le leggi stesse della ragione pura, per usare secolarmente la terminologia kantiana; un Diritto al quale l'esperienza giuridica concreta deve condurre, come un filo conduttore, se non vuol essere, come diceva sempre lo stesso Kant, come la testa di legno nella favola di Fedro: bella, ma, ahimè!, senza cervello.

Non dunque il comando da solo; ma il comando, da una parte, e la persona, con la sua coscienza, con la sua essenziale autonomia, con la sua responsabilità dall'altra, percorrono e compongono in un necessario rapporto dialogico la nostra civiltà; anche se ciò spesso non è percepito e la persona, quand'anche di essa si predichino diritti fondamentali, è guardata in una posizione derivata e subordinata al potere, ai suoi comandi, alle grazie che questo può elargire o che gli vengono estorte sul piano politico.

Orbene: il pensiero giuridico di Rinaldo Bertolino si muove e si sviluppa con piena consapevolezza fra la norma e la coscienza individuale, fra le esigenze della istituzione e le esigenze della persona, in quel rapporto dialogico e dialettico che ha connotato e connota tuttavia la nostra civiltà giuridica; ed è caratterizzato dal tenace desiderio, che ai più potrebbe sembrare vano ed inesaudibile, di conciliare razionalmente i due termini, nella persuasione che ciò possa avvenire senza mortificare né l'uno né l'altro: ritenendo essenziali le esigenze dell'istituzione che si riflettono nel comando, nelle norme; ma altrettanto essenziali ed inderogabili, e forse oggi più bisognose di protezione e di tutela sul piano culturale e politico, le esigenze della persona, per la necessità non scontata di difenderne l'originarietà rispetto all'insieme di cui essa fa parte.

È questa, a mio modo di vedere, la chiave di lettura principale dell'opera di Bertolino che io offro alla vostra attenzione; quella chiave che consente di illuminare tutta la sua feconda produzione scientifica e di vederla articolata nelle sue molteplici manifestazioni all'interno di un'intima coerenza intellettuale e morale.

Quel modo complesso ed armonioso d'intendere l'esperienza giuridica lo ritroviamo già nei primissimi studi sul "Notorio nell'ordinamento giuridico della Chiesa", nel quale Bertolino fra l'altro affermò il primato umano ed esistenziale del processo sul giudizio; il che potrebbe apparire sorprendente a chi si fermi alla pur corretta considerazione che il processo è in funzione del giudizio e culmina in esso, senza procedere nella ulteriore necessaria riflessione: essere il processo il luogo vocato a difendere la persona, il giudizio a tutelare le istanze della istituzione. E lo ritroviamo negli altri successivi studi sul diritto processuale nella Chiesa, che egli vede ispirato fondamentalmente alla tutela dei diritti non soltanto dei membri della stessa, ma della persona in quanto tale.

Non si pensi tuttavia che meno presenti siano al nostro studioso le esigenze della Istituzione, a soddisfare le quali è volto il diritto da questa manifesta-

to, esigenze perfettamente evidenziate nelle sue molteplici istanze in tutta la sua produzione giuridica fino alle recenti aeree *Lezioni di diritto canonico*. Ma la sua prevalente preoccupazione, se io ho ben inteso il suo magistero, resta costantemente volta a non lasciare in ombra nella formazione dell'esperienza giuridica i profili di giuridicità legati alle istanze ultime della persona umana. Da qui la sottolineatura posta nel cogliere gli aspetti comunitari del diritto, quali emergono ad esempio nella formazione della consuetudine, per il posto di grande rilievo ch'essa ricopre nella esperienza giuridica canonica; così, ancora, la lettura in chiave prevalentemente personalistica del matrimonio cristiano, ch'egli diede in un libro dedicato al matrimonio canonico e al bene dei coniugi; così la proiezione in una dimensione istituzionale dei carismi personali; così nel corso degli anni le sue perduranti e direi amate riflessioni sulla centralità della coscienza nella formazione e nello sviluppo dell'esperienza giuridica e sul suo diritto ad obiettare; frutto di recenti considerazioni teoriche e di antiche indagini estese a tutti i più rilevanti ordinamenti giuridici contemporanei.

Nello sviluppo di questa complessa e dicotomica visione del diritto, di un diritto immanente nella norma ma al contempo trascendente la stessa, Bertolino è stato certamente agevolato dal fatto – che si evince dal discorso fin qui tenuto – di aver rivolto la sua prevalente attenzione di studioso al diritto della Chiesa. Questo diritto è infatti essenzialmente chiamato ad affermare l'anzidetta dicotomia: la trascendenza della giustizia, specchio dell'Essere per sé trascendente; ma, al contempo, la responsabilità ultima dell'uomo e la sua libertà, entrambi postulati necessari del disegno di salvezza che connota il credo cristiano.

Ha potuto pertanto Bertolino notare come quel diritto si svolga in una "feconda tensione dialettica tra poli estremi"; come in esso sia presente "la esigenza di un continuo collimare di libertà e [di] disciplina, di certezza e [di] giustizia, di imperatività nel foro esterno e convinta adesione di quello interno". Ha potuto osservare come così si aprono le porte per un nuovo umanesimo del diritto, che potrà non essere più "il diritto ipertecnico del positivismo ottocentesco, ma un diritto assiologico, fondato sull'evidenza cogente del valore della dignità umana e della libertà di coscienza", fino ad innovare "le pietre basilari dell'antico ordine romano dell'*ubi societas, ibi ius*" nell'altro: "*ubi persona, ibi ius*".

Un'ultima conclusiva osservazione mi sia consentita. Nella visione di Rinaldo Bertolino il diritto è per essenza problema; perché problematico è individuare il giusto, a cui il diritto è intrinsecamente legato, e sceverarlo dall'ingiusto, e niente e nessuno può dare la garanzia di non errare nel cercarli. Fu un problema per Antigone o per Tommaso Moro, e lo è ancor oggi per noi, sapere se fosse più giusto ubbidire alla legge legittimamente posta da Creonte o da Enrico VIII piuttosto che a quelle leggi che albergavano nel-

le loro coscienze. E sbaglia chi pensa di esimersi dalla responsabilità di decidere quale sia il Diritto meritevole di ubbidienza ponendosi sotto l'usbergo delle leggi della città per compiere atti contrari ai principi di umanità. Sulla scena dell'esperienza giuridica si recita sempre il dramma della responsabilità umana personale. Ed è una recita alla quale non ci si può sottrarre né per convinzione né per viltà. L'uomo, si chiami legislatore, si chiami giudice, si chiami scienziato del diritto, si chiami uomo comune, risponde sempre delle proprie azioni; il problema sta appunto nel vedere a chi ne debba rispondere, o a chi si illude di doverne rispondere, giacché – ed è qui il cuore del dramma – cambiando l'interlocutore potrebbe anche essere necessario cambiare la risposta. La risposta che ciascun uomo deve al problema del Diritto va dunque data con umiltà e senza iattanza, quasi con timore, vale a dire con l'atteggiamento interiore consono a chi riconosce che la giustizia e il diritto che mira ad affermarla sono più grandi di lui; vanno serviti, non ci si serve di essi. Che è poi l'atteggiamento che io ho tanto ammirato in Rinaldo Bertolino e nelle opere di Rinaldo Bertolino e che ha contribuito a rendermene cara la pluridecennale amicizia, della quale io pubblicamente lo ringrazio.

Torino, 16 dicembre del 2009